

Legge n. 214 del 22.12.2011

(di conversione, con modificazioni, del DL n. 201/2011)

Interventi in materia previdenziale

Giulianova, 26 febbraio 2012



Patronato
INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Legge n. 214 del 22.12.2011

Dal 2012 **nuovi requisiti** anagrafici e contributivi per l'accesso alla “**pensione di vecchiaia**” e alla “**pensione anticipata**” per **tutti** gli assicurati.
Abolizione del regime delle decorrenze.

Prosecuzione attività lavorativa: la possibilità di **recesso “ad nutum”** (datori lavoro privati) viene differita fino al **limite max di 70 anni.**

Incentivato il proseguimento dell'attività lavorativa con la definizione, nel 2013, dei **coefficienti di trasformazione fino a 70 anni.** Definizione coefficienti per gli **ultra 70enni** quando con l'adeguamento alla speranza di vita si arriverà all'unità intera (71 anni, presumibilmente nel 2021).

Legge n. 214 del 22.12.2011

La **quota di pensione** maturata **dal 1.1.2012** viene calcolata per tutti con il **sistema contributivo**.

Mantenimento “vecchi” requisiti di accesso e decorrenze per i soggetti che maturano **i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31.12.2011** o **derogati**.

Conferma regime sperimentale per le donne che accedono alla pensione di anzianità optando per il sistema di calcolo contributivo.

Rimane l'accesso alla pensione con il **sistema delle quote** per gli addetti ad attività **usuranti**, ma con **incremento dell'età e della quota**.

Legge n. 214 del 22.12.2011

Dal 2019 **adeguamenti** speranza di vita e coefficienti di trasformazione aggiornati con cadenza **biennale** (anziché triennale).


Dal 2012 possibilità di cumulare i contributi versati in più fondi, a **prescindere dall'anzianità minima** dei 3 anni nella singola gestione, per accedere alle **pensioni totalizzate** di vecchiaia (all'età di 65 anni con 20 anni di contributi) e con 40 anni di contribuzione, fermo restando l'applicazione della finestra.

Dal 2012 al 2017 **contributo di solidarietà** per iscritti e pensionati dei fondi confluiti nell'AGO e del Fondo Volo.

Nel 2012 e 2013 **blocco rivalutazione** pensioni superiori a **tre volte il trattamento minimo**.

Soggetti che maturano il diritto a pensione dal 1.1.2012

Nuovi requisiti d'accesso e abolizione del regime delle decorrenze



(Art. 24, commi 3 e 5)

Lavoratori e lavoratrici
con contribuzione al 31.12.1995
(regime misto)



Soggetti che maturano diritto a pensione dal 1° gennaio 2012

Requisiti per il diritto (regime misto)					
Tipologia prestazione	Età anagrafica			Anzianità contributiva	
	donne		uomini	donne	uomini
	private	pubbliche			
Pensione vecchiaia	Innalzamento graduale da 62 anni (da 63 anni e 6 mesi per le autonome e parasubordinate) con aggiunta incremento speranza di vita <small>(parificazione con le pubbliche, le autonome e gli uomini nel 2018)</small>	66 anni con aggiunta incremento speranza di vita	66 anni con aggiunta incremento speranza di vita	20 anni	
Pensione anticipata	Qualsiasi <i>(penalizzazioni in caso di pensionamento ad età inferiore a 62 anni, tranne nei casi previsti dal “decreto milleproroghe”)</i>			a partire da 41 anni e 1 mese <small>(gradualmente incrementato anche in base alle attese di vita)</small>	A partire da 42 anni e 1 mese <small>(gradualmente incrementato anche in base alle attese di vita)</small>

➔ Fino al 2015 le donne possono accedere al pensionamento di anzianità optando per il sistema di calcolo contributivo se 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 se autonoma), attendendo l'apertura della finestra.

➔ Nel limite della spesa, conservano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità vigenti al 31.12.2011 i soggetti derogati (in mobilità, in assegno straordinario, autorizzati ai versamenti volontari).

➔ I soggetti che svolgono attività usuranti possono accedere alla pensione con il meccanismo delle quote e delle finestre ma, dal 2012, i requisiti di età e della quota vengono incrementati.



Età pensionabile fissata dal decreto

L'età pensionabile viene incrementata a partire dal 1.1.2012

Periodo	Donne			Uomini
	Dipendenti private (anni e mesi)	Autonome (anni e mesi)	Dipendenti pubbliche (anni e mesi)	Dipendenti privati, pubblici e autonomi (anni e mesi)
Dal 2012	62	63 e 6	66	66
Dal 2014	63 e 6	64 e 6		
Dal 2016	65	65 e 6		
Dal 2018	66			
Dal 2021 *	67			

* Età minima di accesso

(Art. 24, commi 6 - lettere a, b, c e d - e 9)

Gli incrementi dovuti agli aumenti della speranza di vita

Incremento attese di vita (stimati nella relazione tecnica)		
anni	Incremento graduale	Incremento cumulato
2013	3 mesi	3 mesi
2016	4 mesi	7 mesi
2019	4 mesi	11 mesi
2021	3 mesi	14 mesi
2023	3 mesi	17 mesi
2025	3 mesi	20 mesi
2027	3 mesi	23 mesi
2029*	2 mesi	25 mesi

** Dal 2029 l'incremento stimato è di 2 mesi ogni biennio*

(Art. 24, commi 6 e 13)

Età pensionabile effettiva delle lavoratrici

Anno	Aumento presunto speranza di vita (mesi)	Nuova età pensionabile delle donne		
		Dipendenti private (anni e mesi)	Autonome (anni e mesi)	Dipendenti pubbliche (anni e mesi)
2011	--	60 *	60 *	61 *
2012	--	62 **	63 e 6	66
2013	3	62 e 3	63 e 9	66 e 3
2014		63 e 9	64 e 9	66 e 3
2015		63 e 9	64 e 9	66 e 3
2016	4	65 e 7	66 e 1	66 e 7
2017		65 e 7	66 e 1	66 e 7
2018		66 e 7		
2019	4	66 e 11		
2020		66 e 11		
2021	3	67 e 2 ***		
2022		67 e 2		
2023	3	67 e 5		
2024		67 e 5		
2025	3	67 e 8		
2026		67 e 8		

* Attendere finestra mobile (12 mesi se dipendente, 18 mesi se autonoma)

** Pensionamento a 64 anni se al 31.12.2012: 60 anni di età e 20 anni di contributi (comma 15-bis)

*** Dal 2021 l'età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni

Regime eccezionale per le lavoratrici dipendenti private

Lavoratrici che svolgono attività dipendente nel settore privato con trattamenti liquidati dall'AGO e dalle forme sostitutive

Pensione di vecchiaia a **64 anni di età** (se più favorevole):

se **entro il 31.12.2012** maturano **60 anni di età e 20 anni di contribuzione.**

(Art. 24, commi 15-bis, lettera b)

Età pensionabile delle lavoratrici dipendenti private

Nate negli anni 1952, 1953 e 1954

Mese e anno di nascita	Requisito anagrafico (anni e mesi)
Da gennaio a marzo 1952	63 e 9
Aprile e maggio 1952	<ul style="list-style-type: none"> • 64 se ctr.ne \geq 20 anni nel 2012 • 65 e 7 se ctr.ne $<$ 20 anni nel 2012 *
Da giugno a dicembre 1952	<ul style="list-style-type: none"> • 64 se ctr.ne \geq 20 anni nel 2012 • 66 e 11 se ctr.ne $<$ 20 anni nel 2012 *
Da gennaio a dicembre 1953	66 e 11
Gennaio 1954	66 e 11
Da febbraio a dicembre 1954	67 e 2

* Fermo restando il requisito di 20 anni di contributi alla nuova età pensionabile

Età pensionabile delle lavoratrici dipendenti private

Es. lavoratrice **nata il 30.03.1952**
al 31.12.2012: 19 anni di contribuzione

Anno	Età posseduta al 30.03–al 31.12		Età richiesta nell'anno
2012	60	60 e 9	62
2013	61	61 e 9	62 e 3
2014	62	62 e 9	63 e 9
2015	63	63 e 9	63 e 9

↓

In pensione a 63 anni e 9 mesi:
dal 1° gennaio 2016

Es. lavoratrice **nata il 30.04.1952**
al 31.12.2012: 19 anni di contribuzione

Anno	Età posseduta al 30.04–al 31.12		Età richiesta nell'anno
2012	60	60 e 8	62
2013	61	61 e 8	62 e 3
2014	62	62 e 8	63 e 9
2015	63	63 e 8	63 e 9
2016	64	64 e 8	65 e 7
2017	65	65 e 8	65 e 7

↓

In pensione a 65 anni e 7 mesi:
dal 1° dicembre 2017

↙

**Se 20 anni di contributi al 31.12.2012:
in pensione a 64 anni, dal 1° maggio 2016**

Età pensionabile effettiva degli uomini

Anno	Aumento speranza di vita presunto (mesi)	Età anagrafica (anni e mesi)
2011	--	65 *
2012	--	66
2013	3	66 e 3
2014		66 e 3
2015		66 e 3
2016	4	66 e 7
2017		66 e 7
2018		66 e 7 **
2019	4	66 e 11
2020		66 e 11
2021	3	67 e 2 ***
2022		67 e 2
2023	3	67 e 5
2024		67 e 5
2025	3	67 e 8
2026		67 e 8

* Attendere finestra mobile (12 mesi se dipendente, 18 mesi se autonomo)

** Dal 2018 l'età coincide con quella delle lavoratrici dipendenti private e autonome

*** Dal 2021 l'età pensionabile non può comunque essere inferiore a 67 anni

Personale viaggiante iscritto all'ex Fondo autoferrotranvieri

Pensione di vecchiaia all'età di:

- **60 anni** per gli uomini;
- **55 anni** per le donne.

Non applicazione della finestra "mobile" ai lavoratori **che perdono l'idoneità alla guida al compimento del 60° anno di età**, sempreché all'atto della domanda di pensione venga prodotta la documentazione attestante la perdita del titolo abilitante.

Applicazione della finestra mobile (attesa di 12 mesi) alle donne che si pensionino al compimento di 55 anni di età.

(Messaggio INPS n. 5891 del 8.3.2011)

Adeguamento dei requisiti pensionistici in relazione alla speranza di vita

L'adeguamento riguarderà **tutti**
tranne
i lavoratori che
al compimento dell'età pensionabile perderanno il
titolo abilitante allo svolgimento
della specifica attività lavorativa

(Art. 12, comma 12-quater, della L. n. 122/2010)

**Requisito contributivo per la pensione di vecchiaia
fissato per tutti dal decreto**

Dal 2012
il diritto alla pensione di vecchiaia
si consegue con
un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni

(Art. 24, commi 3 – lettera a - e 7)

Pensione anticipata – requisiti fissati dal decreto

Il requisito contributivo per la pensione anticipata viene incrementato a partire dal 1° gennaio 2012 (*art. 24, comma 10*)

Anno	Anzianità contributiva per le donne (anni e mesi)	Anzianità contributiva per gli uomini (anni e mesi)
2012	41 e 1	42 e 1
2013	41 e 2	42 e 2
Dal 2014	41 e 3	42 e 3

Sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata al 31.12.2011 viene applicata una riduzione per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni (tranne nei casi previsti dal “decreto milleproroghe”).

Pensione anticipata – requisiti effettivi

Il requisito contributivo viene adeguato in base alla speranza di vita (art. 24, c. 12)

Anno	Aumento speranza di vita presunto (mesi)	Anzianità contributiva per le donne (anni e mesi)	Anzianità contributiva per gli uomini (anni e mesi)
2012	--	41 e 1	42 e 1
2013	3	41 e 5	42 e 5
2014		41 e 6	42 e 6
2015		41 e 6	42 e 6
2016	4	41 e 10	42 e 10
2017		41 e 10	42 e 10
2018		41 e 10	42 e 10
2019	4	42 e 2	43 e 2
2020		42 e 2	43 e 2
2021	3	42 e 5	43 e 5
2022		42 e 5	43 e 5
2023	3	42 e 8	43 e 8
2024		42 e 8	43 e 8
2025	3	42 e 11	43 e 11
2026		42 e 11	43 e 11

Sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata al 31.12.2011 viene applicata una riduzione per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 62 anni (tranne nei casi previsti dal “decreto milleproroghe”)

Pensione anticipata – requisiti effettivi

Anno	Anzianità contributiva per le donne (anni e mesi)	Anzianità contributiva per gli uomini (anni e mesi)
2012	41 e 1 (2.136 settimane)	42 e 1 (2.188 settimane)
2013	41 e 5 (2.153 settimane)	42 e 5 (2.205 settimane)
2014-2015	41 e 6 (2.158 settimane)	42 e 6 (2.210 settimane)

Sulla quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata al 31.12.2011 viene applicata una riduzione dell'1% per i primi due anni mancanti ai 62 anni di età e del 2% per gli ulteriori anni mancanti a 60 anni di età.

Pertanto, riduzione 1% se 61 anni, 2% se 60 anni, 4% se 59 anni, 6% se 58 anni, ecc.

MILLEPROROGHE. La riduzione non trova applicazione ai lavoratori che maturano il requisito contributivo entro il 31.12.2017 qualora la contribuzione derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria (esclusi i periodi di cassa integrazione straordinaria, mobilità, versamenti volontari, riscatto laurea, maternità facoltativa, congedi per assistenza disabili).

Pensione anticipata – riduzione

Se pensione anticipata ad età inferiore a 62 anni *

Riduzione quota pensione relativa alle anzianità maturate al 31 dicembre 2011:

1% ** per i primi due anni mancanti al raggiungimento di 62 anni età;

2% ** per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a due (anni mancanti a 60).

Esempio: lavoratore in pensione anticipata con 58 anni e 6 mesi. Periodo mancante a 62 anni, 3 anni e 6 mesi. Riduzione:

- per i primi due anni mancanti a 62 (60-62) = 1% x 2 = 2%
- per l'ulteriore anno mancante (59-60) = 2% x 1 = 2%
- per 6 mesi (58 e 6 mesi-59 anni) = 2% x 6/12 = 1%

Importo pensione relativo anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 2011 è ridotto del 5%

* Requisito 62 anni come età minima per non incorrere nelle penalizzazioni, non dovrebbe essere adeguato alle attese di vita

** La riduzione viene effettuata in modo proporzionale per le frazioni d'anno

(Art. 24, comma 10)

Regime eccezionale per i lavoratori dipendenti privati

Lavoratori che svolgono attività dipendente nel settore privato con trattamenti liquidati dall'AGO e dalle forme sostitutive

Pensione anticipata al compimento di **64 anni** se:

al 31.12.2012 perfezionata “**quota 96**” ed
almeno **35 anni** di contribuzione e **60 anni di età**
(“quota 97” e 61 anni di età se gestione speciale).

Requisiti al 31 dicembre 2012			Anno maturazione diritto (64 anni di età)
Età	Contributi	Quota	
60	36	96	2016 (con 40 di contributi)
61	35		2015 (con 39 di contributi)

(Art. 24, comma 15 bis, lettera a)


Decorrenza dei trattamenti

La **pensione di vecchiaia** decorre dal mese successivo alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi.

La **pensione anticipata** decorre dal mese successivo alla domanda se perfezionato il requisito contributivo.

Richiesta cessazione attività lavorativa dipendente

Lavoratori che svolgono lavori usuranti



(Art. 24, commi 17 e 17 bis)

Lavoratori che svolgono lavori usuranti

Benefici “pieni” per **conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone** se attività svolta per almeno:

- 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2017;
- la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni con decorrenza dal 1.1.2018.

Lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti con benefici “pieni”								
Periodo	Anzianità contributiva minima	Requisiti previgenti (DLgs 67/2011)		Nuovi requisiti (L. 214/2011)		Decorrenza	Età minima al pensionamento (anni e mesi)	
		Età minima	Quota	Età minima	Quota		da	a
2011	35	57	94	--	--	12 mesi dalla maturazione dei requisiti	58	60
2012		57	94	60	96		61	62
2013-2015		58 e 3	94 e 3	61 e 3	97 e 3		62 e 3	63 e 3
2016-2018		58 e 7	94 e 7	61 e 7	97 e 7		62 e 7	63 e 7
2019-2020		58 e 11	94 e 11	61 e 11	97 e 11		62 e 11	63 e 11
2021-2022		59 e 2	95 e 2	62 e 2	98 e 2		63 e 2	64 e 2

(Art. 24, commi 17 e 17 bis)

Calcolo del trattamento pensionistico

Dal 2012 pro-quota contributivo per tutti

Soggetti con **almeno 18 anni di contributi** al 31.12.1995

Sistema retributivo

per l'anzianità contributiva
maturata **fino al 31.12.2011**



Quota A
sui contributi
maturati
fino al
31.12.1992



Quota B su
contributi
maturati dal
1.1.1993 al
31.12.2011

Sistema contributivo

per l'anzianità contributiva
maturata **dal 1.1.2012**



Quota C su
contributi
maturati dal
1.1.2012 alla
cessazione

La pensione sarà data dalla somma delle tre quote A + B + C

(Art. 24, comma 2)

Opzione per il sistema contributivo

I lavoratori e le lavoratrici che avevano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995
possono continuare ad optare per la determinazione dell'intera pensione con il sistema di calcolo contributivo
se in possesso di almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 successivi al 31.12.1995

(Art. 24, comma 7)

Lavoratori e lavoratrici
senza contribuzione al 31.12.1995
(regime contributivo)



Soggetti che maturano diritto a pensione dal 1° gennaio 2012

Requisiti per il diritto per assicurati dal 1.1.1996 (regime contributivo)					
Tipologia prestazioni	Età anagrafica			Anzianità contributiva	
	donne		uomini	donne	uomini
	private	pubbliche			
Pensione vecchiaia	Innalzamento graduale da 62 anni (da 63 anni e 6 mesi per le autonome e parasubordinate) con aggiunta incremento speranza di vita (parificazione con le pubbliche nel 2018)	66 anni con aggiunta incremento speranza di vita	66 anni con aggiunta incremento speranza di vita	20 anni *	
Pensione anticipata	Qualsiasi			a partire da 41 anni e 1 mese (gradualmente incrementato anche in base alle attese di vita)	A partire da 42 anni e 1 mese (gradualmente incrementato anche in base alle attese di vita)
Pensione anticipata	Da 63 anni			20 anni di contribuzione effettiva **	

* A condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 1,5 volte quello dell'assegno sociale. Qualsiasi importo a 70 anni se 5 anni di contribuzione effettiva (art. 24, comma 7)

** A condizione che l'importo della pensione non sia inferiore a 2,8 volte quello dell'assegno sociale (art. 24, comma 11)

Pensione di vecchiaia

La **pensione di vecchiaia** si consegue al raggiungimento:

- dell'**età** prevista per gli assicurati antecedentemente il 1.1.1996
- di almeno **20 anni** di anzianità contributiva

a condizione che l'importo della pensione risulti essere **non inferiore a 1,5 volte quello dell'assegno sociale** (€ 643,50 circa mensile nel 2012).

All'età di **70 anni** si prescinde dal predetto importo minimo se in possesso di almeno **5 anni di contribuzione effettiva**.

(Art. 24, commi 6 e 7)

Pensione di vecchiaia

Periodo	Età pensionabile con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)			Anzianità contributiva (anni)	Importo minimo di pensione
	Lavoratrici dipendenti private	Lavoratrici autonome e parasubordinate	Lavoratrici del settore pubblico – Lavoratori dipendenti privati e autonomi		
2012	62	63 e 6	66	20	1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (rivalutato dal 2013) *
2013	62 e 3	63 e 9	66 e 3		
2014-2015	63 e 9	64 e 9	66 e 3		
2016-2017	65 e 7	66 e 1	66 e 7		
2018	66 e 7				
2019-2020	66 e 11				
2021-2022	67 e 2				

* All'età di **70 anni** pensione di vecchiaia se in possesso di **5 anni di contribuzione effettiva**

Pensione anticipata

La **pensione anticipata** si consegue al raggiungimento della **anzianità contributiva** prevista per gli assicurati antecedentemente il 1.1.1996, adeguata alla speranza di vita.

Anno	Anzianità contributiva con aumento presunto speranza di vita	
	Donne (anni e mesi)	Uomini (anni e mesi)
2012	41 e 1	42 e 1
2013	41 e 5	42 e 5
2014-2015	41 e 6	42 e 6
2016-2017-2018	41 e 10	42 e 10
2019-2020	42 e 2	43 e 2
2021-2022	42 e 5	43 e 5

(Art. 24, commi 10 e 12)

Pensione anticipata

La **pensione anticipata** si consegue **altresì** al raggiungimento di:

- **63 anni** di età
- almeno **20 anni di contribuzione effettiva**

a condizione che l'importo della pensione risulti essere **non inferiore a 2,8 volte quello dell'assegno sociale** (€ 1.201,20 circa mensile nel 2012).

Anno	Età anagrafica minima con aumento presunto speranza di vita (anni e mesi)	Anzianità contributiva effettiva minima (anni)	Importo minimo di pensione
2012	63	20	2,8 volte l'importo dell'assegno sociale (rivalutato dal 2013)
2013-2014-2015	63 e 3		
2016-2017-2018	63 e 7		
2019-2020	63 e 11		
2021-2022	64 e 2		

(Art. 24, comma 11)

Derogati **dall'applicazione dei nuovi** **requisiti**



Derogati dall'applicazione dei nuovi requisiti



(Art. 24, commi 3 e 14)

Derogati dall'applicazione dei nuovi requisiti

Conservano i **vecchi requisiti** per il diritto e il regime delle **decorrenze**, anche se maturati dopo il **31.12.2011**

Nel limite di spesa le lavoratrici e i lavoratori

(Art. 24, commi 14 e 15)

- in mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati anteriormente al 4.12. 2011 se maturano diritto entro godimento dell'indennità
- in mobilità lunga in base ad accordi stipulati entro il 4.12.2011
- titolari, al 4.12.2011, di prestazioni straordinarie a carico di fondi di solidarietà ovvero destinatari della prestazione in base ad accordi stipulati entro il 4.12.2011 (in questo caso restano a carico del fondo fino al 59° anno di età anche se maturano prima il diritto a pensione)
- autorizzati prima del 4.12.2011 alla prosecuzione volontaria
- statali in esonero alla data del 4.12.2011 ovvero con provvedimento di esonero emesso prima di tale data

Previsto decreto interministeriale (Lavoro ed Economia) entro il 28.03.2012 per criteri e numero dei lavoratori, sulla base delle risorse fissate dal decreto. Monitoraggio effettuato dagli Enti previdenziali in base alla data di cessazione dell'attività lavorativa e dell'inizio del periodo di esonero.

MILLEPROROGHE. Termine emanazione decreto differito al 30.6.2012. Nei limiti delle risorse, sono inclusi anche i lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 31.12.2011 in ragione di accordi (individuali o collettivi) di incentivo all'esodo qualora la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi (es. comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro) indicati nel previsto decreto e con data di decorrenza della pensione, secondo i previgenti requisiti, entro 24 mesi dal 6.12.2011 (data di entrata in vigore del DL 201/11). Inclusi anche i lavoratori in congedo per assistenza figli con disabilità grave al 31.10.2011 che maturino 40 anni di contribuzione entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo. Destinatari di assegni straordinari (con accordi entro il 4.12.11) a carico del fondo fino a 60 anni (anziché 59).

Derogati dall'applicazione dei nuovi requisiti

Sono **esclusi** da applicazione nuovi requisiti per il diritto

Gli appartenenti alle forze armate e ai corpi di polizia (ordinamento civile e militare)

Gli appartenenti al corpo dei vigili del fuoco

I lavoratori occupati in miniere, cave e torbiere

Con successivo regolamento, da emanare entro il 30.6.2012, verranno armonizzati i requisiti d'accesso, tenuto conto delle peculiarità, esigenze e ordinamenti dei singoli settori

(Art. 24, comma 18)

Contributo di solidarietà



Patronato
INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Contributo di solidarietà

Nel periodo 2012-2017 introdotto un contributo di solidarietà per gli **iscritti** e **pensionati del fondo volo e dei fondi confluiti nell'Ago** (Autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, dirigenti) in base agli anni di contribuzione fatti valere alla data di armonizzazione dei rispettivi fondi.

Si applica sulle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo (2.341,75 euro) ma non sulle pensioni di invalidità o inabilità.

Pensionati	Anzianità contributive al 31/12/1995		
	Da 5 fino a 15 anni	Oltre 15 fino a 25 anni	Oltre 25 anni
Ex Fondo trasporti	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo elettrici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex Fondo telefonici	0,3%	0,6%	1,0%
Ex INPDAI	0,3%	0,6%	1,0%
Fondo volo	0,3%	0,6%	1,0%

Per i lavoratori **iscritti** il contributo di solidarietà è pari allo 0,5%

(Art. 24, comma 21)

Perequazione delle pensioni



Patronato
INCA CGIL

Area Previdenza e Assistenza

Perequazione delle pensioni

Dal 1.1.2012 al 31.12.2013		
Importo pensione	Fasce di importo	% di rivalutazione
Pensioni fino a 3 volte il TM	Quota di pensione fino a 3 volte il TM	100
Pensioni superiore a 3 volte il TM	Quota di pensione fino a 3 volte il TM	0

Dal 1.1.2012 al 31.12.2013		
Importo pensione 2011	Fasce di importo	% di rivalutazione
Fino a 1.405,05 euro (468,35*3)	Fino a 1.405,05 euro	100
Superiore a 1.405,05 euro (468,35*3)	Fino a 1.405,05 euro	0

(Art. 24, comma 25)

Perequazione delle pensioni

Norma di salvaguardia per le pensioni di importo compreso tra **3 volte** il trattamento minimo (€ 1.405,05) e il **medesimo importo incrementato della rivalutazione automatica** (€ 1.441,58):
l'aumento di rivalutazione automatica è comunque attribuito **fino a concorrenza del predetto limite di 3 volte il trattamento minimo maggiorato dell'aumento di perequazione** (€ 1.441,58).

Dal 1.1.2012 al 31.12.2013

Esempi di rivalutazione dal 1.1.2012

Pensione 2011	Aliquota rivalutazione	% rivalutaz.	Rivalutazione	Pensione rivalutata	Pensione garantita
1.405,05	2,60%	100	36,53	1.441,58	1.441,58
1.406,00	2,60%	0	35,58	1406,00	1.441,58
1.440,00	2,60%	0	1,58	1440,00	1.441,58